

COLLOQUIUM



# DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA

A cura di  
Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

The logo for Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (LED), consisting of the letters 'LED' in a stylized, cursive script.

— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —



ANTONIO BANFI

‘GYNAIKONOMEIN’

Intorno ad una magistratura ateniese del IV secolo  
ed alla sua presenza nelle fonti teatrali greche e romane

*Estratto da*

DIRITTO E TEATRO IN GRECIA E A ROMA

A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi

Milano 2007



---

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Antonio Banfi \*

## ‘GYNAIKONOMEIN’

Intorno ad una magistratura ateniese del IV secolo  
ed alla sua presenza nelle fonti teatrali  
greche e romane

### 1. PREMESSA

L'importanza delle fonti teatrali quali fonti di cognizione del diritto attico è cosa ben nota <sup>1</sup>; in generale, si usa dire che la Commedia Antica – detta *Politica* – è ricca di notizie per quel che concerne il diritto pubblico, mentre la Commedia di Mezzo e la Nuova, viste le mutate condizioni politiche e sociali, possono spesso essere di grande utilità per chi si cimenti nella ricostruzione del diritto privato <sup>2</sup>. Considerazioni analoghe valgono per la *palliata*, in quanto la commedia latina si rifà integralmente – nell'impianto narrativo e persino nella rappresentazione di talune scene di vita quotidiana – a modelli greci: non è inutile ricordare, a questo proposito, che sia Plauto che Terenzio facevano esplicito riferimento, nelle loro commedie, ai modelli greci della *Nea* sui quali si erano fondati <sup>3</sup>.

Tuttavia, mi pare che quel ripiegamento verso la sfera domestica e del quotidiano, che indubbiamente caratterizza gli autori comici successivi all'epoca

---

\* Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> A questo proposito, mi limito a rinviare a U.E. Paoli, *Le fonti del diritto attico*, in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 19 ss.; A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982, 17 ss.

<sup>2</sup> Cfr. ad es. R.W. Wallace, *Law, Attic Comedy, and the Regulation of Comic Speech*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, New York 2005, 357 ss.

<sup>3</sup> Cfr. G. Aricò, *Plauto*, in I. Lana - E.V. Maltese, *Storia della civiltà letteraria greca e latina*, II, Torino 1998, 297 ss.; D. Nardo, *Terenzio*, in I. Lana - E.V. Maltese, *Storia della civiltà letteraria*, II, cit., 371 ss.

della Commedia Antica, nel momento in cui Atene vedeva progressivamente crollare le sue ambizioni imperiali, non esclude che all'interno delle loro opere, o di ciò che di esse rimane, siano presenti notizie, anche preziose, per la ricostruzione del diritto pubblico. Lo dimostra bene il caso, che sarà discusso in queste pagine, di una magistratura comparsa in Atene non prima del IV secolo, intorno alla quale molto si può scoprire grazie a fonti storiche, antiquarie e lessicografiche, ma le cui attribuzioni si possono chiarire appieno unicamente con il contributo delle fonti teatrali.

Del resto, si può osservare come nel corso del IV secolo perda progressivamente vigore il motto pericleo del «vivere ciascuno alla propria maniera»<sup>4</sup>, sicché il controllo dello Stato si esercita in modo vieppiù profondo nella sfera del 'privato'<sup>5</sup>: il che ha due importanti conseguenze di carattere metodologico. Da un canto, fa sì che si debba ridimensionare l'assunto precedente, della 'impoliticità' della Commedia Nuova: nel momento in cui il pubblico entra maggiormente nello spazio del privato, anche la commedia non politica può comunque essere considerata una fonte interessante per la ricostruzione del diritto pubblico. In secondo luogo, la rinuncia alla satira politica, a favore di una comicità del quotidiano, sgombra – se non completamente, almeno in larga parte – il campo dai tanti problemi interpretativi che pone allo studioso l'uso della Commedia Antica come fonte: ciò che vi si legge deve costantemente essere vagliato per far emergere i fatti da una costante distorsione dovuta non solo allo scherzo comico, ma anche e soprattutto all'invettiva politica ed ideologica<sup>6</sup>. Si ricorderà, a questo proposito, che l'Anonimo autore della *Costituzione degli Ateniesi* attribuisce alla commedia un ruolo importante nella comunicazione e nella lotta politica<sup>7</sup>. Nelle pagine che seguono si esaminerà ciò che le fonti non teatrali ci hanno trasmesso intorno ai gineconomi, per poi integrare le informazioni raccolte con le notizie provenienti dalla commedia. Se gli studiosi della storia e del diritto greco hanno dedicato pochissima attenzione all'esistenza di un collegio di gineconomi nell'Atene del IV secolo<sup>8</sup>, ciò si deve non solo all'esiguo numero di fonti che lo riguardano, ma anche – forse – all'erronea convinzione

<sup>4</sup> Thuc. 2.37: ἔλευθέρως δὲ τὰ τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ' ἡδονὴν τι δρᾶ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μὲν, λυπηράς δὲ τῆ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι.

<sup>5</sup> D. Cohen, *Law, Sexuality and Society, The Enforcement of Morals in Classical Athens*, Cambridge 1992, 228 ss.; R.W. Wallace, *Law, Attic Comedy, and the Regulation of Comic Speech*, cit., 371 ss.

<sup>6</sup> Cfr. V. Ehrenberg, *L'Atene di Aristofane*, Firenze 1957, 56 ss.; A. Brelich, *Aristofane: commedia e religione*, in *ACD*. 5 (1969), 20 ss.

<sup>7</sup> Ps. Xen. 2.18; cfr. F. Léduc, *La constitution d'Athènes attribuée à Xénophon*, Paris 1976, 214.

<sup>8</sup> Con l'unica eccezione dello scritto di C. Wehrli, *Les gynéconomes*, in *MH*. 19 (1962), 33 ss.

che il nome stesso dei magistrati (alla lettera 'ispettore' o 'sorvegliante' delle donne) bastasse a chiarirne le competenze; competenze per di più assai modeste e facilmente inquadrabili nel regime di 'segregazione' al quale sarebbero state sottoposte le donne ateniesi<sup>9</sup>. Come si vedrà, attraverso la commedia è invece possibile ricostruire un quadro più significativo della magistratura, che mostra come le sue funzioni fossero assai più estese di quanto di primo acchito si potrebbe pensare.

## 2. I GINECONOMI IN GRECIA E AD ATENE DA PLATONE A POLLUCE

Dell'esistenza di gineconomi abbiamo notizia per diverse città greche. Le fonti epigrafiche che ci sono rimaste (non molte, invero) sembrano confermare che i compiti di questo collegio di magistrati si limitavano al controllo del decoro femminile, specialmente in occasione di feste religiose e della celebrazione di misteri<sup>10</sup>. In particolare, ritrovamenti epigrafici attestano che a Taso nel IV secolo a.C. esistevano gineconomi, con compiti legati non solo al controllo della decenza, ma anche alla sfera religiosa<sup>11</sup>. Similmente, un'epigrafe di Gambrio, in Asia Minore, risalente al III secolo a.C., ci dà notizia dell'elezione di un gineconomo con il compito di presiedere ai riti di purificazione che precedono le Tesmoforie, e di verificare il pieno rispetto delle prescrizioni rituali<sup>12</sup>. A Magnesia sul Meandro esisteva, nel II secolo a.C., un collegio con il compito di selezionare le nove giovani che avrebbero dovuto presenziare ad una cerimonia in onore di Zeus Sosipolis<sup>13</sup>. Ancora, un'iscrizione di Andania, in Messenia, del I secolo a.C., riferisce che i gineconomi avevano il compito di controllare il decoro delle vesti femminili in occasione di una processione<sup>14</sup>. Inoltre, altri reperti di epoche diverse (giungono sino al periodo romano) fanno supporre che gineconomi siano esistiti a Sparta, Mileto, Colofone e Samo<sup>15</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. ad es. P. Brulé, *Women of Ancient Greece*, Edinburgh 2003, 148. Sulla problematica questione della segregazione della donna ad Atene, mi limito a rinviare a E. Cantarella, *Gender, Sexuality and Law*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, cit., 236 ss.; cfr. anche R. Sealey, *Women and Law in Classical Greece*, Chapel Hill - London 1990, 12 ss.; E. Meier Tetlow, *Women, Crime and Punishment in Ancient Law and Society*, II, New York 2005, 158 ss.

<sup>10</sup> Cfr. H. Boerner, s.v. *Gynaikonomoi*, in *PWRE*. 7.2, Stuttgart 1912, 2089-2090.

<sup>11</sup> I testi si trovano in J. Pouilloux, *Récherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*, I, Paris 1954, nrr. 141, 144, 154. Cfr. anche C. Wehrli, *Les gynéconomes*, cit., 36 ss.

<sup>12</sup> *Ditt. Syll.*<sup>3</sup> 1219 (= *CIG*. II, 3562)

<sup>13</sup> *Ditt. Syll.*<sup>3</sup> 589.

<sup>14</sup> *IG*. V, 1, 1390.

<sup>15</sup> Cfr. C. Wehrli, *Les gynéconomes*, cit., 33 ss.

Abbandonando le fonti epigrafiche, va segnalato che Filarco, citato da Ate-neo, riferisce dell'esistenza di gineconomi a Siracusa, istituiti, secondo quanto scriveva lo storico, per evitare che si verificassero anche nella città siciliana gli intollerabili fenomeni di licenza propri dei Sibariti; per questo, le donne siracusane non potevano uscir di casa senza il permesso dei gineconomi <sup>16</sup>.

Infine, vale la pena di ricordare un papiro del III secolo a.C., che attesta la presenza di gineconomi perfino nell'Egitto tolemaico <sup>17</sup>. Come si vede, si tratta di una magistratura ampiamente diffusa in tutto il mondo ellenico.

Il dato è confermato da Aristotele, che in svariati passi della *Politica* fa riferimento ai gineconomi come ad una magistratura-tipo della *koiné* ellenica. In particolare, secondo quanto scrive il filosofo nel libro quarto, i gineconomi appartenevano a quella categoria di magistrature le cui funzioni si esercitavano esclusivamente nei confronti di una particolare sezione della popolazione. Per questo aspetto, i gineconomi possono essere associati ai pedonomi <sup>18</sup>: gli uni esercitavano la loro sorveglianza sulle donne, gli altri sui fanciulli. Più significativo ancora ciò che lo Stagirita scrive poche righe più oltre: «il pedonomo, inoltre, il gineconomo e qualsiasi altro magistrato che abbia funzioni di questo tipo, costituisce un'istituzione aristocratica. Non democratica (come si può impedire alle mogli dei poveri di uscir di casa?) né oligarchica (perché le donne degli oligarchi vivono nella licenza)» <sup>19</sup>. Ancora, alla conclusione del libro sesto, Aristotele scrive testualmente che «delle città più prospere e tranquille e che maggiormente si preoccupano del buon ordine, sono proprie magistrature come la gineconomia, la nomofilacia, la pedonomia, la gimnasiarchia, oltre che in generale la sorveglianza sugli agoni ginnici e dionisiaci e tutti gli spettacoli di questo genere» <sup>20</sup>. Infine, il filosofo ribadisce la natura essenzialmente non democratica della gineconomia e della pedonomia, aggiungendo una spiegazione di carattere sostanzialmente economico: «i poveri non possono dotarsi di schiavi e dunque necessitano per il loro sostentamento, del lavoro di donne e fanciulli» <sup>21</sup>; lavoro del quale essi non potrebbero avvalersi, ove vi fossero gineconomi e pedonomi.

<sup>16</sup> Athen. *Deipn.* 12.20.11 (= Phylarch. *FGrHist.* 2a 81 F 45).

<sup>17</sup> *P.Hib.* 196.

<sup>18</sup> Arist. *Pol.* 1299a.

<sup>19</sup> Arist. *Pol.* 1300a: παιδονόμος δὲ καὶ γυναικονόμος, καὶ εἴ τις ἄλλος ἄρχων κύριός ἐστι τοιαύτης ἐπιμελείας, ἀριστοκρατικόν, δημοκρατικόν δ' οὐ (πῶς γὰρ οἶόν τε καλύειν ἐξίεναι τὰς τῶν ἀπόρων;), οὐδ' ὀλιγαρχικόν (τρυφῶσι γὰρ αἱ τῶν ὀλιγαρχούντων).

<sup>20</sup> Arist. *Pol.* 1322b: ἴδιαι δὲ ταῖς σχολαστικωτέραις καὶ μᾶλλον εὐημερούσαις πόλεσιν, ἔτι δὲ φροντιζούσαις εὐκοσμίας, γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία, πρὸς δὲ τούτοις περὶ ἀγῶνας ἐπιμέλεια γυμνικῶν καὶ Διονυσιακῶν, κἂν εἴ τις εἰς ἑτέρας συμβαίνει τοιαύτας γίνεσθαι θεωρίας.

<sup>21</sup> Arist. *Pol.* 1323a: τούτων δ' ἔναι φανερώς εἰσιν οὐ δημοτικαὶ τῶν ἀρχῶν, οἷον γυναικονομία καὶ παιδονομία: τοῖς γὰρ ἀπόροις ἀνάγκη χρῆσθαι καὶ γυναιξὶ καὶ παισὶν ὥσπερ ἀκολούθοις διὰ τὴν ἀδουλίαν.

Dai passi di Aristotele testé citati, si possono trarre alcune conclusioni. In primo luogo, il filosofo conferma (come già si accennava poc'anzi) che la gineconomia non costituisce in Grecia un *unicum*, cioè una magistratura propria di una sola città o di alcune aree particolari del mondo greco, tanto che essa può essere assunta quale esempio di istituzione tipicamente aristocratica e dei regimi ‘ben ordinati’: nella precisa scelta terminologica di Aristotele è del resto evidente il suo apprezzamento. Inoltre, il filosofo sottolinea più volte che l’area di competenza dei gineconomi è costituita dal mondo femminile; se pure essi ebbero altre competenze, queste dovettero sembrargli di minor rilievo e non degne di essere menzionate.

Se dunque si sommano le testimonianze aristoteliche a quelle epigrafiche, si vede che ci troviamo davanti ad una magistratura diffusa in varie città, il cui compito principale è la sorveglianza dei costumi femminili, il che avverrà – a maggior ragione – proprio nelle occasioni in cui le donne si troveranno a dover uscire di casa, ossia nel corso delle feste, dei riti religiosi e delle celebrazioni in onore dei defunti.

Ma Aristotele dice anche altro, pur se – paradossalmente – lo fa tacendo. Non vi è nessun elemento, nella *Politica*, che lasci supporre l’esistenza di gineconomi ad Atene all’epoca in cui egli scriveva. Fatto ancora più importante, non vi è nessuna menzione di essi neppure nell’aristotelica *Costituzione degli Ateniesi*<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda Atene, vi è invece un passo della *Vita di Solone* di Plutarco che potrebbe dar luogo a dubbi. Dopo aver ricordato, nel capitolo ventunesimo, le norme soloniane che regolavano il comportamento delle donne nelle loro comparse in pubblico, e specialmente in occasione di ‘feste e lutti’ (limitazioni al vestimento e all’ostentazione del lusso, divieto di viaggiare di notte, proibizione degli eccessi nelle lamentazioni funebri), lo storico di Cheronea rileva che la maggior parte di queste pratiche sono vietate anche nelle «nostre leggi», ossia in quelle di Cheronea. Quindi afferma che *πρόσκειται δὲ τοῖς ἡμετέροις (νόμοις) ζημιόσθαι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας ὑπὸ τῶν γυναικόνων*<sup>23</sup>. Taluni hanno letto questa frase come una testimonianza dell’istituzione di gineconomi già da parte di Solone, con il compito di dare esecuzione alle leggi sulle donne da lui stesso formulate<sup>24</sup>. Ma in realtà, se pure l’espressione *πρόσκειται δὲ τοῖς ἡμετέροις (νόμοις)* può essere in qualche modo ambigua e dare adito a dubbi, mi pare assai più verosimile che Plutarco si riferisse ancora alla sua patria, in Beozia, o tutt’al più a leggi diffuse nel mondo greco, secondo l’interpretazione sostenuta da Manfredini<sup>25</sup>. Per determinare il

---

<sup>22</sup> C. Wehrli, *Les gynéconomes*, cit., 34.

<sup>23</sup> Plut. *Sol.* 21.7.

<sup>24</sup> Su questo punto, cfr. E. Caillemer, *s.v. Gynaekonomoí*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 2.1, Paris 1892, 1713.

<sup>25</sup> M. Manfredini, in Plutarco, *La vita di Solone*, a cura di M. Manfredini - L. Piccirilli, Milano 1977, 237.

momento in cui ad Atene furono istituiti gineconomi, occorre, allora, guardare altrove.

In un frammento di Filocoro, citato da Ateneo e proveniente dal settimo libro dell'*Atthis*, si fa cenno alle funzioni dei gineconomi ad Atene<sup>26</sup>. Ora, il libro settimo dell'opera storica di Filocoro è dedicato al periodo del governo di Demetrio del Falero: di qui è agevole concludere che questa magistratura fu introdotta ad Atene proprio dall'allievo di Teofrasto ed Aristotele<sup>27</sup>, nel contesto delle sue riforme che ebbero – com'è noto – un carattere marcatamente antidemocratico<sup>28</sup>. L'ipotesi è avvalorata dal fatto che Demetrio fu autore di numerose misure a carattere suntuario e miranti a regolare i riti funebri, la cui fama durò a lungo nel tempo, tanto che Cicerone vi si diffonde ampiamente nel *De legibus*<sup>29</sup>. Vale anche la pena di osservare che Demetrio si volle accreditare come 'restauratore' della democrazia<sup>30</sup>, espressione che dev'esser letta nel quadro del dibattito sulla 'costituzione degli antenati', fiorita a partire dalla fine del V secolo<sup>31</sup>. Poiché la questione verteva essenzialmente intorno alla vera natura del regime soloniano e areopagitico, in certo modo snaturato – secondo questa linea di pensiero – dalla democrazia cosiddetta 'radicale'<sup>32</sup>, è verosimile che egli si richiamasse, nella sua azione di legislatore e governante, all'opera di Solone<sup>33</sup>, del quale erano ben note le leggi suntuarie e regolanti il decoro femminile<sup>34</sup>. Per questo motivo è oltremodo probabile che sia stato proprio Demetrio, nel reintrodurre norme che restringevano la libertà delle donne e ne regolamentavano i comportamenti, ad istituire una magistratura *ad hoc*, che ad esse assicurasse esecuzione. Eviden-

<sup>26</sup> Athen. *Deipn.* 6.46.19 (= Phyloch. *FGrHist.* 3b 328 F 65).

<sup>27</sup> Cfr. W.S. Ferguson, *Hellenistic Athens*, Chicago 1974, 45 ss.; C. Habicht, *Athens from Alexander to Antony*, Cambridge (Mass.) 1999, 52 ss. Circa le influenze peripatetiche sul governo di Demetrio, cfr. H.J. Gehrke, *Das Verhältnis von Politik und Philosophie im Wirken des Demetrios von Phaleron*, in *Chiron* 8 (1978), 162 ss.; D. Cohen, *De Demetrio Phalereo*, in *Mnemosyne* 54 (1926), 90 ss.; H.B. Gottschalk, *Demetrius of Phalerum: A Politician among Philosophers and a Philosopher among Politicians*, in W.W. Fortenbaugh - E. Schütrumpf (eds.), *Demetrius of Phalerum, Text, Translation and Discussion*, New Brunswick (New Jersey) 2000, 367 ss.; M. Gagarin, *The Legislation of Demetrius of Phalerum and the Transformation of Athenian Law*, in W.W. Fortenbaugh - Schütrumpf (eds.), *Demetrius of Phalerum*, cit., 347 ss.

<sup>28</sup> W.S. Ferguson, *Hellenistic Athens*, cit., 38 ss.

<sup>29</sup> Cic. *leg.* 2.63; W.S. Ferguson, *Hellenistic Athens*, cit., 47 ss.

<sup>30</sup> Cfr. E. Will, *Histoire politique du monde hellénistique*, I, Nancy 1966, 44 ss.

<sup>31</sup> Cfr. M.I. Finley, *The Ancestral Constitution*, Cambridge 1971, 22 ss.; P. Moraux, *Quelques apories de la Politique et leur arrière-plan historique*, in *La Politique d'Aristote, Entretiens Fondation Hardt*, XI, Vandoeuvres - Genève 1964, 132 ss.

<sup>32</sup> Cfr. J. Chambers, *Studies on the Fourth Century Athenians' View of their Past*, Chicago 1973, 106 ss.

<sup>33</sup> Cfr. ad es. Strab. *geogr.* 9.1.20. Mi permetto, a questo proposito, di rinviare ad A. Banfi, *Sulla legislazione di Demetrio del Falero*, in *BIDR.* 40-41 (1998-1999), 529 ss.

<sup>34</sup> *Supra*, 21.



temente non gli parvero sufficienti a questo scopo i poteri di polizia dei quali erano già dotati in Atene gli astinomi, ai quali spettava non solo il controllo su alcune specifiche categorie di donne<sup>35</sup>, ma anche il compito di assicurare in generale il rispetto del decoro e della decenza<sup>36</sup>. La cosa non stupisce, poiché egli, in quanto esponente della scuola aristotelica, non solo era a conoscenza dell'apprezzamento di Aristotele per la gineconomia, ma aveva anche a disposizione l'ampio materiale della raccolta di Costituzioni che certamente gli consentì di apprezzare poteri ed attribuzioni dei gineconomi nel resto del mondo greco.

Se si prendono ora in esame le fonti che recano notizie intorno ai gineconomi all'epoca di Demetrio, si vede subito che esse presentano un quadro sostanzialmente in linea con quello che si è potuto delineare per le altre città greche. Polluce ci dice che i gineconomi erano una magistratura che aveva per compito di vegliare sul decoro delle donne e che, a questo scopo, essi potevano infliggere delle multe a coloro che avessero violato la legge. In aggiunta, era prevista l'ulteriore sanzione dell'affissione di una nota sul platano che cresceva presso il Ceramico, con l'indicazione del nome di colei che era stata multata e dell'ammontare della multa stessa<sup>37</sup>. Stando ad Esichio, al platano doveva essere affisso un vero e proprio registro, sul quale i gineconomi eseguivano le loro annotazioni<sup>38</sup>. La multa poteva assumere un peso rilevante, se le donne erano colte in atteggiamento o situazioni non decorose nella pubblica via: secondo Arpocrazione, essa poteva arrivare sino a mille dracme<sup>39</sup>. L'ammontare della multa era già stato stabilito all'epoca del trierarca Filippide di Peana<sup>40</sup>, se è vero che ad esso faceva già riferimento Iperide nella sua perduta orazione contro l'etera Aristagora, della quale non restano che pochissimi frammenti<sup>41</sup>; è certo, comunque, che all'epoca di Demetrio era compito dei gineconomi comminarla e stabilirne l'ammontare a seconda dei casi.

Infine, ultima fonte non teatrale a disposizione è il passo di Filocoro nel quale lo storico ateniese scrive che «i gineconomi, in collaborazione con gli areopagiti, avevano compiti di controllo per quanto concerne i banchetti, i matrimoni ed i sacrifici»<sup>42</sup>.

<sup>35</sup> Arist. *resp. Ath.* 50. Cfr. A.M. Andreades, *Storia delle finanze greche dai tempi eroici fino all'inizio dell'età greco-macedonica*, Padova 1961, 250 ss.

<sup>36</sup> Come dimostra il passo in Diog. Laert. 6.90.

<sup>37</sup> Poll. 8.112: γυναικονόμοι δὲ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ κόσμου τῶν γυναικῶν. τὰς δὲ ἀκοσμοῦσας ἐζημίουν, καὶ τὰς ζημίας αὐτῶν γράφοντες ἐξετίθεσαν ἐπὶ τῆς πλατάνου τῆς ἐν Κεραμεικῷ.

<sup>38</sup> Hesych. *s.v.* πλάτανος: δένδρον, πρὸς ὃ οἱ γυναικονόμοι τὰς ζημίας ἐν λευκάματι ἐξετίθεσαν.

<sup>39</sup> Harp. *s.v.* ὄτι χιλίας: ἐζημιούντο αἱ κατὰ τὰς ὁδοὺς ἀκοσμοῦσαι γυναῖκες.

<sup>40</sup> Cfr. C. Wehrli, *Les gynéconomes*, cit., 34 nt. 12.

<sup>41</sup> Hyper. fr. 14 [Blass]; Harp. *s.v.* ὄτι χιλίας.

<sup>42</sup> Athen. *Deipn.* 6.46.19 (= Phylloch. *FGrHist.* 3b 328 F 65): καὶ Φιλόχορος δ' ἐν ἐβδόμῃ Ἀτθίδος οἱ γυναικονόμοι, φησί, μετὰ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν ἐσκόπουν τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις

Dalle notizie fin qui raccolte, pare emergere un quadro piuttosto chiaro della gineconomia in Atene, sostanzialmente uniforme a quanto visto per le altre città greche: si sarebbe trattato, secondo la buona definizione di Wehrli, di una vera *police des moeurs*<sup>43</sup>, i cui compiti sarebbero stati tutto sommato limitati alla sfera del controllo sulle donne. Di certo una magistratura collegiale – ricorre infatti il plurale – pienamente civile, senza particolari connotazioni di carattere religioso o sacrale: eventuali riferimenti, nelle fonti, alla sfera religiosa, si lasciano facilmente spiegare, dal momento che era proprio in occasioni di carattere religioso (processioni, riti funebri, festività) che le donne dovevano necessariamente uscir di casa e presentarsi in pubblico.

Conviene ora rivolgerci alle fonti teatrali, per vedere cosa esse consentono di aggiungere al quadro sin qui delineato.

### 3. DA TIMOCLE A PLAUTO

In primo luogo, meritano di essere esaminati alcuni versi di Timocle. Poeta ancora ascrivibile alla Commedia di Mezzo, ottenne fama e successo in Atene nella seconda metà del IV secolo<sup>44</sup>. In uno dei pochissimi frammenti rimasti di questo autore, si legge quanto segue:

ἀνοίγεται ἤδη τὰς θύρας, ἵνα πρὸς τὸ φῶς  
 ὦμεν καταφανεῖς μᾶλλον, ἐφοδεύων ἐὰν  
 βούληθ' ὁ γυναικονόμος λαβεῖν ἀριθμόν,  
 κατὰ τὸν νόμον τὸν καινὸν ὅπερ εἶωθε δρᾶν,  
 τῶν ἐστιωμένων. ἔδει δὲ τοῦμπαλιν  
 τὰς τῶν ἀδείπνων ἐξετάζειν οἰκίας.<sup>45</sup>

Nei sei versi di Timocle, chi parla è evidentemente il partecipante ad un banchetto. La scena è ambientata ad Atene, verosimilmente è sera, ed il padrone di casa – come si evince dal tono, probabilmente rivolto a degli schiavi – dà ordine di aprire la porta. Si tratta probabilmente della casa di un ricco: lo fanno intuire

---

συνόδους ἔν τε τοῖς γάμοις καὶ ταῖς ἄλλαις θυσίαις. J.H. Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Hildesheim 1984 (rist. anast.), 98 ss.; R.W. Wallace, *The Areopagus Council to 307 b.c.*, Baltimore - London 1989, 204 ss.; U. Kahrstedt, *Studien zum öffentlichen Recht Athens*, II, Aalen 1969, 237.

<sup>43</sup> C. Wehrli, *Les gynéconomes*, cit., 36.

<sup>44</sup> Cfr. W. Smith, *A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology*, III, Boston 1867, 1137.

<sup>45</sup> Timocl. fr. 32 [Kock] (= Athen. *Deipn.* 6.46.7): «aprite, forza, la porta, affinché ci troviamo visibili a tutti e in piena luce, casomai il gineconomo, trovandosi a passare, voglia contare gli ospiti, secondo ciò che egli è uso fare ed in conformità con le nuove leggi. Anche se farebbe certo meglio ad ispezionare le case di coloro che fanno la fame».

gli ultimi due versi, nei quali il personaggio sembra lamentarsi delle troppe e soffocanti attenzioni che lo Stato tributa ai ricchi, mentre non si cura dell’indigenza – se non della fame – dei poveri.

Il frammento di Timocle, pur nella sua breve estensione, ci trasmette molte nuove informazioni. In primo luogo, anche se non è in alcun modo possibile ricavare dal testo una data precisa <sup>46</sup>, esso ci riporta ad un momento assai vicino a quello dell’istituzione del collegio: *κατὰ τὸν νόμον τὸν καινὸν*, dice infatti il poeta. Non è verosimile, credo, che il riferimento ad una ‘nuova legge’ indichi solamente un provvedimento con il quale furono attribuite ai gineconomi nuove competenze, distinto temporalmente da quello con il quale fu disposta l’istituzione del collegio. Se così stanno le cose, al momento in cui fu deciso di introdurre ad Atene una nuova magistratura con il preciso compito di badare alla gineconomia, ad essa furono attribuiti anche compiti di controllo che nulla avevano a che fare con l’ambito del decoro e della condotta femminile. Infatti, il frammento di Timocle lascia intendere che i gineconomi vegliavano sul rispetto di una disposizione – i cui precisi contenuti è purtroppo impossibile ricostruire – che poneva un limite massimo ai partecipanti ad un banchetto: evidentemente si tratta di una legge suntuaria, che aveva lo scopo di porre un limite alle spese voluttuarie o ‘di rappresentanza’ dei ceti abbienti.

Inoltre, nel terzo verso si parla di un singolo gineconomo, non di un collegio. Ciò non può certo contraddire tutte le altre fonti, già viste in precedenza, che uniformemente parlano di questi magistrati usando il plurale. Piuttosto, dall’uso del singolare si può dedurre che – almeno per certo tipo di attività, qual è quella descritta nel frammento – essi potessero operare in modo non collegiale. Ancora, il poeta ci rappresenta il gineconomo nell’atto di «passar di là», quasi che egli avesse il compito di effettuare delle vere e proprie ‘ronde’ nel corso delle quali poteva procedere alla propria attività ispettiva, ove se ne ravvisasse la necessità. Anzi, dal tono usato dal padrone di casa, che anticipa – con il suo ordine – un evento spiacevole ma dato quasi per certo, sembrerebbe che il gineconomo che si fosse imbattuto in un banchetto non avrebbe potuto esimersi dall’effettuare un’ispezione. Da questo punto di vista, non è improbabile che – come sostiene Caillemet <sup>47</sup> – i gineconomi disponessero di una scorta o di

---

<sup>46</sup> Ma è certo, a mio avviso, che si tratta dell’epoca del governo di Demetrio; lo dimostra il cenno ad una politica di controllo, esercitata sulle classi abbienti, alla quale corrisponde un maggior disinteresse per le classi povere. Un commento che si attaglia perfettamente alle misure introdotte da Demetrio per cercare di consolidare il ceto medio-alto, sul quale – conformemente all’insegnamento di Aristotele – egli riponeva tutte le sue speranze per garantire equilibrio e buon ordine alla costituzione cittadina. In proposito, cfr. D. Cohen, *De Demetrio Phalereo*, cit., 90 ss.; W.S. Ferguson, *Hellenistic Athens*, cit., 38 ss.; S. Dow - A. Travis, *Demetrius of Phaleron and his Lawgiving*, in *Hesperia* 12 (1943), 144 ss.; E. Bayer, *Demetrius von Phaleron der Athener*, Stuttgart - Berlin 1942, *passim*.

<sup>47</sup> E. Caillemet, *s.v. Gynaekonómoi*, cit., 1714.

un seguito di armigeri, o comunque almeno di uomini muniti di verghe, anche se le fonti non ci danno conferma alcuna della congettura.

Come si vede, il frammento di Timocle restituisce un'immagine diversa da quella che traspare dalle altre fonti: i gineconomi in Atene avevano compiti nient'affatto limitati all'ambito femminile ed erano dotati di poteri di polizia tali da consentir loro di condurre ispezioni nelle case dei privati cittadini. Gli ateniesi non avevano certo elaborato il moderno concetto di privacy, ma si può ben immaginare quanto ripugnassero loro misure così invasive della sfera personale, dell'*oikos*<sup>48</sup>.

Se si passa ora ad un altro frammento, questa volta di Menandro, proveniente dalla perduta commedia intitolata *La retina per capelli* (Κεκρύφαλος), si vede che i gineconomi disponevano di poteri di controllo ancora maggiori sulla condotta – anche privata, tra le mura di casa – dei cittadini:

παρὰ τοῖς γυναικονόμοις δὲ τοὺς ἐν τοῖς γάμοις  
 διακονοῦντας ἀπογεγράφθαι πυθόμενος  
 πάντας μαγείρους κατὰ νόμον καινόν τινα,  
 ἵνα πυθάνωνται τοὺς κεκλημένους ἐὰν  
 πλείους τις ᾧν ἔξεστιν ἐστιῶν τύχη,  
 ἐλθῶν ...<sup>49</sup>

Il matrimonio è uno dei temi favoriti della commedia menandrea e sicuramente di esso si trattava nell'opera perduta, come del resto indica il titolo, che fa riferimento ad un ornamento proprio dell'acconciatura femminile. Ed è certo nelle fasi preparatorie delle nozze, quando si organizza il banchetto, che emerge il problema, posto dalla «nuova legge», evidentemente da poco entrata in vigore: non è da dubitare che si tratti della stessa di cui parlava Timocle.

Il frammento di Menandro è curiosamente assai simile a quello di Timocle; tuttavia, esso ci dice che il controllo sulla vita dei cittadini era ancor più stretto di quel che si poteva pensare sulla scorta di Timocle. Non vi era, infatti, unicamente il rischio delle ispezioni condotte dai gineconomi. Per rendere ancor più certa l'efficacia delle nuove leggi suntuarie e minimizzare il rischio di infrazioni, i gineconomi agivano in via preventiva, redigendo una lista dei cuochi che avrebbero prestato servizio in occasione delle nozze. In tal modo, essi potevano servirsi di chi imbandiva il banchetto per avere informazioni sull'effettivo rispetto delle leggi. Tutto ciò, peraltro, fa pensare che solo soggetti autorizzati potessero svolgere le mansioni di cuoco in un banchetto nuziale e che costoro,

<sup>48</sup> Su questo punto, cfr. le considerazioni di D. Cohen, *Law, Sexuality and Society*, cit., 74 ss.

<sup>49</sup> Menand. fr. 272 [Kock] (= Athen. *Deipn.* 6.46.11): «ho saputo che, in forza di una qualche nuova legge, i gineconomi dispongono di una lista di tutti coloro che prestano servizio come cuochi ai banchetti di nozze, in modo da poter svolgere delle indagini sugli invitati, caso mai siano di più di quello che è consentito [...]».

nel caso non avessero prestato la dovuta collaborazione, andassero incontro a sanzioni.

Ateneo, che ci ha trasmesso i passi di Menandro e Timocle, riporta anche un frammento di Linceo di Samo. Costui era il fratello del ben più famoso Durrione, ed oltre che grammatico ed erudito fu poeta comico contemporaneo di Menandro<sup>50</sup>. Non è chiaro se il passo che riporta Ateneo appartenesse ad una sua raccolta di apoftegmi o se si tratti della parafrasi di versi di una qualche sua commedia. Visto il carattere spiccatamente comico del fatto narrato nel passo, propenderei per la seconda ipotesi, ma – in ogni caso – ecco il testo:

Χαιρεφῶν δέ, φησίν, ὁ παράσιτος εἰς γάμον ἄκλητος εἰσελθὼν καὶ κατακλιθεὶς ἔσχατος καὶ τῶν γυναικονόμων ἀριθμούντων τοὺς κεκλημένους καὶ κελευόντων αὐτὸν ἀποτρέχειν ὡς παρὰ τὸν νόμον ἐπὶ τοῖς τριάκοντα ἐπόντος, ἀριθμεῖτε δή, ἔφη, πάλιν ἀπ’ ἐμοῦ ἀρξάμενοι.<sup>51</sup>

Il numero massimo disposto dalle leggi di Demetrio era dunque di trenta persone.

Si chiarisce ora meglio, grazie alle notizie fornite dai frammenti dei comici, che cosa intendesse Filocoro quando scriveva che i gineeconomi, in collaborazione con l’Areopago, ἐσκόπουν τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις συνόδους<sup>52</sup>.

Con Linceo termina l’elenco dei comici greci che ci forniscono notizie intorno ai gineeconomi d’Atene, ma notizie al riguardo si trovano anche nel teatro comico latino: Plauto fa riferimento alla magistratura ateniese in due sue commedie<sup>53</sup>.

Conviene in primo luogo esaminare alcuni versi dall’*Aulularia*. Megadoro ha appena concluso un lungo monologo nel quale esalta i vantaggi dello sposare fanciulle povere e senza dote, suscitando l’apprezzamento di Euclione, che lo sta ascoltando:

EUC.	Ita di me amabunt ut ego hunc ausculto lubens. Nimis lepide fecit verba ad parsimoniam.
MEG.	Nulla igitur dicat: «equidem dotem ad te adtuli maiores multo quam tibi erat pecunia. Enim mihi quidem aequum est purpuram atque aurum dari,

---

<sup>50</sup> A quanto mi risulta, il fatto non ha attratto sin ora l’attenzione di chi si è occupato di gineeconomi.

<sup>51</sup> Athen. *Deipn.* 6.46.26: «Racconta che Cherefonte il Parassita si era presentato non invitato a un banchetto di nozze e si era seduto per ultimo a mensa. I gineeconomi avevano fatto il conto degli invitati e lo invitavano ad andarsene, giacché egli si trovava lì contro le leggi, che non consentivano più di trenta invitati. Allora egli rispose: ‘ricontate di nuovo, ma partendo da me’».

<sup>52</sup> *Supra*, 23.

<sup>53</sup> Cfr. W.S. Ferguson, *Hellenistic Athens*, cit., 45 ss.; H.J. Gehrke, *Das Verhältnis von Politik und Philosophie*, cit., 162 ss.

ancillas, mulos, muliones, pedisequos,  
salutigerulos pueros, vehicla qui vehar». <sup>54</sup>

A questo elenco delle pretese delle ricche matrone nei confronti dei loro mariti, risponde così Euclione:

«Ut matronarum hic facta pernovit probe!  
Moribus praefectum mulierum hunc factum velim». <sup>55</sup>

È chiaro che, in questo luogo, il *praefectus mulierum* non è altri che il ginecologo, figura mutuata dai testi della *Nea*. Non v'era infatti a Roma una magistratura simile a quella greca. Piuttosto alcune fra le competenze dei ginecologi erano proprie dei censori, come afferma Cicerone: *nec vero mulieribus praefectus praepnatur, qui apud Graecos creari solet, sed sit censor qui viros doceat moderari uxoribus* <sup>56</sup>.

Un ulteriore riferimento ai ginecologi, questa volta implicito, proviene dalla plautina *Mostellaria*, nella quale un verso fa riferimento ad una «nuova magistratura» con toni che ricordano in modo sorprendente i passi di Timocle e Menandro già visti in precedenza:

Nisi forte factu's praefectus novos,  
qui res alienas procures, quaeras, videas, audias. <sup>57</sup>

#### 4. CONCLUSIONI

Le notizie che si possono ricavare dalla commedia consentono di arricchire ed approfondire notevolmente il quadro desumibile da fonti di diversa natura, proprio perché ci restituiscono la magistratura dei ginecologi nella sua quotidiana attività e nei riflessi che essa ebbe sulla vita dei cittadini. È grazie al teatro che la ginecologia (o almeno la ginecologia ateniese) si rivela per quello che era: un controllo della vita sociale esteso ben oltre la sfera femminile, esercitato in molteplici occasioni della vita sociale. Ed è anche significativo che la maggior parte dei frammenti o dei passi di commedie che sono stati qui esaminati non facciano riferimento, in relazione ai ginecologi, al controllo specifico sulle donne: quest'ultimo, in una società sostanzialmente maschile, era percepito – credo – come più naturale, meno odioso o comunque meno intrusivo. È vero

---

<sup>54</sup> Plaut. *Aul.* 498-502.

<sup>55</sup> Plaut. *Aul.* 503-504.

<sup>56</sup> Cic. *rep.* 4.6.

<sup>57</sup> Plaut. *Most.* 942-943.

anche, che certe situazioni nelle quali i gineconomi avevano più frequente occasione di esercitare i loro poteri, non si prestavano ad essere rappresentate in commedia: penso ai riti ed alle lamentazioni funebri.

Occorre però rilevare un altro elemento: oltre a notizie vere e proprie, la commedia ci dice qualcosa in più sui gineconomi, se la si fa parlare. I passi provenienti da opere teatrali che ci parlano dei gineconomi non sono molti, è vero, eppure – se si esclude la documentazione epigrafica – essi costituiscono la metà delle fonti che abbiamo a disposizione su questa magistratura. Ma c'è di più: le fonti che sono state esaminante in precedenza testimoniano il fatto che il gineconomo era ormai divenuto una figura teatrale ricorrente della commedia attica, ed è senz'altro la frequenza di riferimenti a questo magistrato nei modelli plautini che spiega perché un *praefectus mulierum* sia comparso nella *palliata*. A sua volta, quest'abbondanza di riferimenti si può spiegare in un solo modo: con l'odio e l'insofferenza degli ateniesi per le misure – così invasive – che erano state loro imposte, ed in questo è perfetta la sintesi di Plauto: *qui res alienas procures, quaeras, videas, audias*.

In tal senso, la commedia ci dice qualcosa anche sulla caduta del regime di Demetrio del Falero. Si sa bene che le sue posizioni moderatamente oligarchiche lo avevano reso invisibile al popolo minuto ed a coloro che ancora sostenevano un regime di piena democrazia. I passi dei comici, però, ci mostrano anche l'insofferenza di quegli stessi ceti sui quali il filosofo sperava di fondare il suo nuovo ordinamento, i ricchi. Sottoposti ad un intollerabile sistema di restrizioni e controlli da parte di colui nel quale avevano riposto le loro speranze e che meglio avrebbe fatto ad occuparsi di chi «non aveva di che sfamarsi», come dice il personaggio di Timocle, certo non ne rimpiansero il governo e non ne frenarono la caduta.